

RSI Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 293 - 1943

Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

17 Dicembre 1943 - Anno XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia	{ Abb. annuo L. 100 " semestrale " 50 " trimestrale " 25 Un fascicolo " 2	All'Estero	{ Abb. annuo L. 200 " semestrale " 100 " trimestrale " 50 Un fascicolo " 2
In Italia	{ Abb. annuo L. 60 " semestrale " 30 " trimestrale " 15 Un fascicolo " 2	All'Estero	{ Abb. annuo L. 120 " semestrale " 60 " trimestrale " 30 Un fascicolo " 2
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			
In Italia e Colonie	{ Abbonamento annuo L. 50.— Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	{ Abbonamento annuo L. 100.— Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte II'

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 22 Novembre 1943-XXII, N. 791.

Disposizioni concernenti i concorsi e gli scrutini, il personale giudiziario e la giustizia civile e penale

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE, 24 Novembre 1943-XXII, N. 792.

Istituzione di due sezioni promiscue della Corte Suprema di Cassazione.

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE, 29 Novembre 1943-XXII, N. 793.

Disposizioni particolari intese a disciplinare la cessazione dal servizio del personale civile delle Amministrazioni Centrali dello Stato non trasferito nella nuova sede del rispettivo Ministero.

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE, 3 Dicembre 1943-XXII, N. 796.

Aumento degli Stipendi a favore dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 22 Novembre 1943-XXII, N. 791.

Disposizioni concernenti i concorsi e gli scrutini, il personale giudiziario e la giustizia civile e penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA

Ritenuta la necessità urgente di provvedere in dipendenza dell'attuale situazione;

Visto il Decreto del Duce in data 8 ottobre 1943-XXII riguardante il funzionamento degli ordini di Governo; D'intesa col Ministro per le Finanze

Decreta:

Titolo I.

Disposizioni concernenti i concorsi e gli scrutini.

Art. 1.

I Magistrati che partecipano a concorsi o scrutini per la promozione al grado superiore possono ottenere, qualora concorrano gravi impedimenti, per effetto di avvenimenti bellici, che il periodo obbligatorio prescritto, ai fini della produzione dei titoli, dagli articoli 158, 163, 175, 183 e 185 dell'ordinamento giudiziario sia sostituito da altro periodo, anche quando non ricorrano le condizioni previste dall'art. 158 dello stesso ordinamento giudiziario, ovvero che siano anche dispensati dalla osservanza dell'anzidetto periodo obbligatorio;

I Magistrati indicati nel comma precedente possono essere dispensati dalla produzione dei titoli, qualora durante la permanenza nel grado che attualmente rivestono abbiano appartenuto ad uffici giudiziari che, per ragioni derivanti dallo stato di guerra, non siano in grado di trasmettere alcuno dei suddetti titoli.

Il Ministro per la Giustizia provvede sull'istanza dell'interessato, trasmessa per via gerarchica e munita del parere del Primo Presidente o del Procuratore Generale della Corte di Appello o del Capo dell'Ufficio presso cui il Magistrato presta servizio, o anche d'ufficio in base all'istanza di ammissione al concorso o allo scrutinio.

Ai Magistrati residenti in località che, per eventi bellici non hanno comunicazione col restante territorio nazionale, si applica il disposto dell'art. 4 terzo comma, della Legge 31 ottobre 1942, n. 1352.

Sarà peraltro richiesto, a cura del Ministero, copia dei lavori compiuti dal candidato in altra residenza, in un periodo non inferiore a sei mesi da determinarsi dal Ministro.

Art. 2.

Ai Magistrati ammessi d'ufficio o dispensati dalla produzione dei titoli a norma del precedente articolo, sono applicabili le disposizioni dell'art. 4, quarto e quinto comma, della Legge 31 ottobre 1942, n. 1352.



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 9,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

RSI Gazzetta Ufficiale d'Italia N. 293 - 1943

Testo in lingua italiana, Pag. 8

Condizioni buone